REGOLAMENTO (CEE) N. 1920/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1988

che modifica gli importi compensativi adesione fissati nel settore dello zucchero dal regolamento (CEE) n. 581/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 469/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 238 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è previsto un ravvicinamento in varie tappe dei prezzi portoghesi ai prezzi comuni, dato il loro livello in Portogallo; che tale ravvicinamento riguarda il prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile in tale Stato membro;

considerando che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi per la campagna di commercializzazione 1988/1989, che inizia il 1º luglio 1988; che, di conseguenza, per garantire la continuità del funzionamento del regime d'importazione nel settore considerato, è opportuno prendere in considerazione, per il calcolo dei prelievi, gli elementi di prezzo fissati dal regolamento (CEE) n. 1912/88 della Commissione (²);

considerando che il ravvicinamento dei prezzi precitati alla data del 1º luglio 1988 rende necessario l'adegua-

mento degli importi compensativi adesione negli scambi con il Portogallo; che a tal fine per ragioni di chiarezza e per tenere conto di tali importi compensativi adeguati, occorre prevedere un nuovo allegato per il regolamento (CEE) n. 581/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione e che fissa tali importi nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88 (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESÈNTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 581/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

^{(&#}x27;) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 32. (') GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 115.

⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 27. (4) GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.